



Data 25.07.2008  
Responsabile Renate Lischer Affolter  
Servizio Banche/Commercianti di valori mobiliari  
Telefono diretto +41 31 322 23 78  
E-mail diretto renate.lischer@ebk.admin.ch  
No rif. 2008-07-17/38

Destinatari:  
- tutte le banche e i commercianti  
di valori mobiliari  
- tutte le società di audit  
disciplinate dalla legge sulle banche e  
sulle borse

## **Comunicazione CFB N° 47 (2008) del 25 luglio 2008**

### **Garanzia dei depositi**

Gentili signore, egregi signori

con il reporting prudenziale della chiusura 2007, le banche e i commercianti di valori mobiliari hanno presentato per la seconda volta alla Commissione federale delle banche (CFB) la comunicazione in merito ai depositi privilegiati ed ai piccoli depositi. Ai sensi delle disposizioni transitorie secondo l'art. 62 cpv. 4 OBCR, gli uffici di revisione dovevano esaminare tali importi per la prima volta nell'ambito della verifica del conto annuale 2007.

Dall'introduzione della garanzia dei depositi, la CFB ha riscontrato diversi casi in cui i dati richiesti relativamente ai depositi privilegiati sono stati rilevati e comunicati in maniera erronea. Tali errori sono dovuti per lo più all'adeguamento non corretto dei sistemi.

Alla luce di diverse richieste di chiarimento pervenuteci circa il trattamento di specifiche categorie di depositi, la CFB desidera con la presente rammentare qui di seguito il procedimento in merito ad alcuni casi speciali.

#### *Conti previdenziali*

Ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 dell'Ordinanza sul fallimento bancario (OFB), i crediti di fondazioni bancarie e di libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati. Il cliente che ha crediti verso una banca e contemporaneamente verso una fondazione bancaria collegata può tuttavia far valere il privilegio solo una volta.

#### *Possesso comune / Compte Joint*

L'art. 22 cpv. 1 OFB si applica solo alla proprietà comune giuridica. In questi casi esiste un patrimonio speciale giuridicamente autonomo. Tali casi di proprietà comune sono



disciplinati da un regolamento legale. Essi possono rivestire la forma di società semplici ai sensi dell'art. 530 del Codice delle obbligazioni (associazioni di lavoro ecc.), comunioni ereditarie o comunioni di proprietà per piani. In siffatti casi, il patrimonio della proprietà comune viene privilegiato indipendentemente dal patrimonio del proprietario comune e registrato indipendentemente dalla garanzia dei depositi.

Tutti gli altri rapporti tra creditori rientrano nell'art. 22 cpv. 2 OFB, per i quali ha luogo un accredito proporzionale ai partecipanti. Ciò avviene sempre a prescindere dai diritti di firma concordati e dagli aventi diritto economici.

#### *Conto cifrato*

In caso di conto cifrato la banca conosce il/i titolare/i del conto. La banca è pertanto in grado di riferire il conto cifrato agli altri averi del cliente. Tale procedimento può essere eseguito anche manualmente, purché si mettano in atto provvedimenti organizzativi che assicurino sempre la corretta indicazione dei depositi privilegiati.

#### *Impegni intercompany*

I depositi che sono contabilizzati nelle posizioni di bilancio secondo l'art. 25 cpv. 1 cifre 2.3 – 2.5 OBCR (impegni a titolo di risparmio e investimento ed altri impegni nei confronti della clientela, obbligazioni di cassa) sono considerati privilegiati ai sensi dell'art. 37b LBCR. È indifferente che questi depositi derivino da un terzo indipendente o da una società collegata. Gli impegni verso società madri o consociate contabilizzati nelle suddette posizioni di bilancio sono ugualmente privilegiati.

Il rilevamento dei depositi privilegiati non serve solo al calcolo annuale delle quote per la garanzia dei depositi ma anche per definire i bisogni di liquidità supplementare. I sistemi e i processi necessari a tale scopo garantiscono anche in caso di liquidazione di un istituto, il pagamento corretto e puntuale dei depositi garantiti agli aventi diritto. Per evitare di avvantaggiare o svantaggiare i creditori, i rilevamenti dei depositi privilegiati non possono basarsi su valori approssimativi o stimati. I depositi privilegiati e i piccoli depositi devono poter essere identificati e quantificati in ogni momento. Ogni istituto deve provvedere prioritariamente alla corretta applicazione delle disposizioni della legislazione bancaria per la tutela dei depositi.

Soprattutto nell'attuale fase introduttiva, la CFB si attende da ogni società d'audit che nelle proprie verifiche prestino particolare attenzione ai sistemi ed ai processi utilizzati per la registrazione dei dati necessari alla garanzia dei depositi. Qualora negli audit relativi alla chiusura 2008 dovessero riscontrare istituti i cui sistemi non soddisfino ai requisiti, la CFB si aspetta che ciò sia riassunto tramite un'irregolarità nel rapporto d'audit. La CFB si riserva il diritto di prescrivere ulteriori campi d'audit supplementari.



Eidgenössische Bankenkommission  
Commission fédérale des banques  
Commissione federale delle banche  
Swiss Federal Banking Commission

Distinti saluti

Segretariato della

**COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE**

Banche / Commercianti di valori mobiliari

Regula van der Velde

Renate Lischer Affolter